

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO RELATIVO
ALLA FORNITURA DI N. 2 SPAZZATRICI STRADALI
ASPIRANTI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI
SPAZZAMENTO STRADALE MECCANIZZATO NEL
TERRITORIO DEI COMUNI IN GESTIONE AD AIMAG
S.P.A.**

Data	Rev.	Redatto da	Approvato da
13/07/2026	0	Stefano Pini	Aram Iobstraibizer

- CAPITOLATO SPECIALE -

PARTE I

ART. 1 OGGETTO DELLA GARA

AIMAG S.p.A. intende acquistare **n. 2 spazzatrici stradali aspiranti da adibire al servizio di spazzamento stradale meccanizzato nel territorio dei Comuni in gestione ad Aimag S.p.A.**

L'importo complessivo a base di gara è pari a €. 420.000,00 (quattrocentoventimila/00) IVA esclusa.

COMMITTENTE

Il committente delle forniture di cui al presente disciplinare è la Società AIMAG S.p.A. – con sede legale in Mirandola (MO) via Maestri del Lavoro 38

ART. 2 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L'appalto è disciplinato dal presente contratto e, per tutto quanto non esplicitamente precisato e/o stabilito nello stesso, della legislazione e normativa in materia vigente al momento dell'affidamento e della realizzazione della fornitura, che a tutti gli effetti costituiscono parte integrante del contratto d'appalto.

ART. 3 CAUZIONE PROVVISORIA, CAUZIONE DEFINITIVA, RIDUZIONE DELLE GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

CAUZIONE PROVVISORIA

Ai fini della partecipazione alla procedura aperta è richiesta la costituzione di una garanzia provvisoria ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei Contratti, secondo quanto previsto dalla lettera di invito/ Disciplinare, cui si rinvia.

CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'articolo 117, comma 1 del Codice dei Contratti l'Appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'articolo 106, del Codice dei Contratti, per un importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% (dieci per cento) la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento). Ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Aimag SpA può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

AIMAG S.p.A. ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Può altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. Costituisce inadempimento contrattuale rilevante, anche ai fini dello svincolo progressivo e sul saldo, la mancanza della regolarità retributiva e contributiva dell'Appaltatore e dei suoi subappaltatori desumibili dal DURC e/o da analoghe attestazioni rilasciate dagli istituti previdenziali.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale di Aimag SpA senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte di Aimag SpA, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

A garanzia definitiva prestata con fideiussione può essere rilasciata ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 106, comma 3, del Codice dei Contratti, a scelta dell'operatore economico, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le relative attività, oppure dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo previsto e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la Stazione Appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la Stazione Appaltante. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di Aimag SpA.

La garanzia definitiva dovrà essere conforme allo Schema tipo di cui all'“*Allegato A- Sezione I - Schemi tipo*” del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 recante “*Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni*”, e dovrà essere assistita, in quanto parte integrante della stessa, dalla relativa Scheda tecnica di cui all'“*Allegato B – Schede tecniche*” del citato Decreto Ministeriale. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito.

In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La garanzia definitiva prestata con fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1, del Codice dei Contratti.

RIDUZIONE DELLE GARANZIE

Ai sensi dell'articolo 106 comma 8 del D. Lgs. 36/2023 l'importo della garanzia, è ridotto del 30 per cento per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico possieda uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13 del Codice Appalti, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l'importo della riduzione, entro il limite massimo predetto. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

In caso di raggruppamento temporaneo le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.

COPERTURE ASSICURATIVE

L'impresa aggiudicataria risponderà dei danni che per fatto suo proprio, dei suoi dipendenti e/o collaboratori, anche connesso all'impiego di qualsiasi mezzo o strumento utilizzato, venissero arrecati a persone e cose, sia di Aimag che di terzi, durante l'esecuzione dei servizi, tenendo al riguardo sollevata la stazione appaltante e da ogni responsabilità e per qualsiasi eventuale pretesa risarcitoria di terzi o di prestatori d'opera della medesima impresa aggiudicataria.

Quest'ultima è pertanto tenuta a stipulare - ovvero a dimostrare di avere stipulato e in corso di validità - un contratto di assicurazione della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori d'opera (RCO), a copertura dei rischi di danni cagionati a terzi (per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose) nonché di eventuali infortuni di propri prestatori d'opera, verificatisi in relazione all'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto.

La menzionata assicurazione dovrà prevedere massimale unico non inferiore a Euro 3.000.000,00 sia per RCT sia per RCO e dovrà altresì prevedere le seguenti condizioni estensive della copertura assicurativa, che dovranno essere rese espressamente operanti, a integrazione e/o deroga di quanto eventualmente sia diversamente previsto dalle condizioni d'uso della compagnia:

- estensione del novero dei terzi:
 - ai titolari e/o dipendenti di imprese che svolgono per conto dell'Assicurato attività complementari quali: lavori di pulizia, manutenzione, riparazione, montaggio, smontaggio, collaudo di tutto quanto necessario all'attività dichiarata, carico, scarico, consegna e/o prelievo di merci e materiali;
 - a progettisti e/o direttori dei lavori, consulenti, tecnici, assistenti, legali e professionisti in genere nonché rispettivi dipendenti o addetti;
 - ai titolari e/o dipendenti delle ditte subappaltatrici limitatamente a morte o lesioni personali subite in relazione allo svolgimento di lavori per conto dell'Assicurato
- Rc personale dei dipendenti;
- Rc per danni provocati da persone non in rapporto di dipendenza della cui opera si avvalga l'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori
- Rc per danni ai locali o ai manufatti ove si eseguono i lavori e alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori
- Rc per danni derivanti da incendio di cose dell'Appaltatore o dallo stesso detenute
- Rc per danni a mezzi sotto carico o scarico
- Rc per danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività di terzi
- Rc dell'Assicurato, per danni a terzi conseguenti a mancato o insufficiente intervento su segnaletica, su ripari o su recinzioni, posti a protezione dell'incolumità di terzi
- Rc per danni causati da subcontraenti
- Rc per danni causati da inquinamento accidentale - per guasto o rottura di impianti/conduitture/ecc.
- Estensione della garanzia RCO ai danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/65 n. 1124, così come modificato dal D.Lgs 23/2/2000 n° 38 - o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste - cagionati, per morte e lesioni, ai prestatori di lavoro dipendenti e parasubordinati.

Estensione della garanzia RCO ai danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/65 n. 1124, così come modificato dal D.Lgs 23/2/2000 n° 38 - o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste - cagionati, per morte e lesioni, ai prestatori di lavoro dipendenti e parasubordinati.

Copia di tale polizza, che dovrà avere validità per tutta la durata del contratto, dovrà essere trasmessa ad Aimag almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori e comunque all'atto della stipula, fermo restando che la stipula dell'assicurazione non esime l'impresa aggiudicataria, dall'obbligo di risarcimento degli importi dei danni, o di parte di essi, che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione dell'insufficienza dei massimali assicurati.

ART 4 LUOGO DI CONSEGNA

La ditta aggiudicataria dovrà consegnare i mezzi franco sede operativa di Carpi (MO) – Via J. Watt, 4.

ART. 5 MODALITA' E TEMPI DI CONSEGNA

La consegna dovrà comunque essere effettuata **entro e non oltre 120 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di “esito positivo” della verifica iniziale – periodo di prova di cui al successivo art. 6.**

La ditta aggiudicataria dovrà consegnare le spazzatrici allestite franco sede operativa di Carpi (MO) – Via J. Watt, 4, **collaudate MCTC (escluso immatricolazione) e dotate di tutti i documenti necessari all'immatricolazione.**

Oltre a quanto sopra dovranno altresì essere consegnati il manuale di uso e manutenzione, il manuale ricambi, gli schemi elettrici/idraulici, in italiano, tutto in formato cartaceo e digitale.

Il prezzo complessivo si intende comprensivo di ogni onere di imballaggio, facchinaggio, trasporto, carico, scarico a destinazione, montaggio ed installazione, nonché di qualsiasi altro onere o spesa relativa alla fornitura, il trasporto a discarica autorizzata degli imballi o di altro materiale divenuto rifiuto.

Saranno compresi, altresì, tutti gli oneri e tutte le prestazioni previste e precisate nel presente capitolato, niente escluso ed eccettuato.

Nell'ipotesi di fornitura di attrezzatura non conforme alla normativa vigente o priva delle certificazioni da esse previste e/o non conforme agli ordinativi di Aimag, la ditta appaltatrice dovrà sostituire la merce non conforme con altra conforme, a sua cura e a sue spese, entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione scritta di Aimag. In caso contrario Aimag potrà procedere alla risoluzione del contratto e alla richiesta di risarcimento danni.

Le **penalità** dovute per il ritardo nella consegna sono calcolate nella misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di calendario di ritardo. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle suddette penali potranno essere addebitati da Aimag alla ditta appaltatrice, tramite presentazione di regolare fattura.

Ove il ritardo nella consegna superi i 30 giorni naturali e consecutivi, salva l'applicazione delle penali sopra indicate, potrà procedere alla risoluzione del contratto ed alla richiesta di risarcimento del danno.

ART .6 VERIFICA INIZIALE – PERIODO DI PROVA

Al fine di valutare le prestazioni della macchina, prima della stipula del contratto con l'aggiudicatario, AIMAG S.p.a. effettuerà un periodo di prova di 1gg lavorativo, con operatore al seguito, messo a disposizione dall'Impresa aggiudicataria.

Oggetto di valutazione sarà la verifica della rispondenza della macchina: ai requisiti minimi previsti da capitolato; alle caratteristiche proposte in sede di offerta e alle prestazioni /caratteristiche tecnico operative di spazzamento in campo

Il buon esito del periodo di prova costituisce condizione di procedibilità alla stipula del contratto.

Pertanto, nell'ipotesi in cui il periodo di verifica dia esito positivo si darà luogo alla stipula del contratto; in caso contrario, AIMAG S.p.a. procederà alla revoca dell'aggiudicazione all'operatore economico risultato "aggiudicatario", il quale dichiara che nulla avrà a pretendere salvo il rimborso delle spese sostenute per il periodo di prova, che verranno rimborsate da AIMAG S.p.a.

A seguito della revoca dell'aggiudicazione, AIMAG S.p.a. si riserva la possibilità di passare al secondo classificato.

ART. 7 CORSO DI ADDESTRAMENTO PERSONALE E FORMAZIONE IMPRESA COMMITTENTE.

Entro 10 (dieci) giorni dalla consegna delle spazzatrici, la ditta aggiudicataria ha l'obbligo di effettuare a sue totali spese un corso di addestramento per il personale dipendente Aimag S.p.A., preposto all'utilizzo dei mezzi, tenendo conto delle indicazioni contenute nel manuale di uso e manutenzione e dovranno contenere come contenuti minimi: utilizzo in sicurezza della macchina, utilizzo corretto per garantire risparmio energetico e rispetto dell'ambiente.

L'impresa appaltatrice è obbligata a garantire almeno 2 giornate di formazione e addestramento, ciascuna di 6 ore.

La sessione formativa dovrà prevedere lo svolgimento di test teorici e pratici, per valutare le conoscenze acquisite durante il corso; verrà rilasciato un attestato di formazione a chi li supererà con successo.

Il corso dovrà essere effettuato presso la Sede Aimag S.p.A. sita in via Watt, 2/4 – 41012 Carpi (MO).

In quella occasione si dovrà fornire ogni delucidazione, prova ed informazione relativamente all'attrezzatura fornita, garantendo l'assoluta sicurezza degli operatori. Si dovrà altresì fornire tutto il materiale informativo illustrato durante il corso.

ART. 8 SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

1. L'appalto sarà aggiudicato mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, valutato in base ai criteri stabiliti nel Disciplinare di gara.
2. I vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente articolo, sono insensibili al contenuto dell'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento di quest'ultima da parte della Committente. Le eventuali migliorie qualitative e quantitative proposte dal concorrente ed accettate dalla amministrazione appaltante saranno a totale carico dell'Appaltatore e saranno compresi nell'importo del presente Appalto.
3. Divenuta efficace l'aggiudicazione, la stipula del contratto ha luogo decorsi 32 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva
4. In caso di mancata sottoscrizione del contratto d'appalto per fatto e colpa imputabile all'appaltatore (mancanza della documentazione richiesta, mancanza del materiale o delle attrezzature necessarie, ecc.), AIMAG S.p.A. si riserva, tenuto conto dell'urgenza delle prestazioni, la facoltà di:
 - a) procedere, anche in mancanza di contratto, alla consegna delle prestazioni (conteggiando dalla relativa data la durata complessiva dell'appalto) e all'assegnazione delle prestazioni con applicazione delle relative penali previste dal Capitolato nel caso di ritardata esecuzione. .
 - b) applicare una penale pari a Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nella sottoscrizione del contratto;
 - c) procedere alla risoluzione del rapporto con addebito all'Impresa dei danni conseguenti alla mancata sottoscrizione e all'esclusione dell'impresa medesima dall'albo dei fornitori autorizzati.
5. Si sottolinea che sia in caso di mancato rilascio di una qualsiasi singola Autorizzazione per cause indipendenti dall'operato dell'Appaltatore, o qualora la Stazione Appaltante decidesse di non procedere alla fase realizzativa, nonostante l'ottenimento di tutte le Autorizzazioni necessarie, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso, senza nulla poter pretendere a titolo di mancato utile per la mancata esecuzione dell'opera.

Prima della stipula del contratto l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla presentazione della documentazione richiesta in sede di aggiudicazione.

ART. 9 PAGAMENTI

Il pagamento avverrà a seguito della verifica ed accettazione della fornitura.

Tale importo deve considerarsi al netto delle prescritte ritenute di legge e dell'I.V.A.

Tutti i pagamenti, compreso il pagamento del saldo, saranno effettuati previa trasmissione da parte dell'aggiudicatario della certificazione di regolarità contributiva (mod. Durc), sia di propria pertinenza che di pertinenza delle imprese mandanti in caso di ATI, delle consorziate esecutrici in caso di consorzio e di eventuali subappaltatori, attestante la regolarità dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Il mancato adempimento di tali prescrizioni comporta la sospensione del primo pagamento utile, senza che l'impresa possa pretendere interessi o danni di alcun tipo.

La Legge di bilancio 2018 ha introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica per le operazioni effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia ai fini IVA, sia in ambito B2B (Business to Business) sia in ambito B2C (Business to Consumer) a partire dal 01 Gennaio 2019. Per adempiere a tale obbligo le fatture emesse a vario titolo verso Aimag S.p.A. dovranno essere inoltrate, in formato elettronico XML, al Sistema di Interscambio (SDI), incaricato dall'Agenzia delle Entrate. Nella predetta fattispecie, ogni fattura non elettronica o trasmessa con modalità diverse si intenderà per legge non emessa e non sarà accettata da Aimag S.p.A. Il fornitore avrà diritto al pagamento solo a fronte di regolare fattura emessa successivamente all'esito positivo della verifica di conformità.

Si precisa che Aimag è soggetta alle norme relative al cosiddetto "Split Payment", ogni fattura dovrà contenere la seguente dicitura "Operazione soggetta a split payment ex art. 17 – ter del D.P.R. 633/1972" oppure "IVA a Vs. carico ex art. 17 – ter, D.P.R. 633/1972". Le fatture che perverranno con regime IVA diverso da Split non potranno essere processate e verrà richiesta apposita nota di credito ed emissione di fattura.

Le fatture dovranno contenere tassativamente, oltre ai dati previsti per legge, anche ulteriori dati quali: il riferimento all'ordine di acquisto, al codice CIG e al codice CUP (se presente), ai documenti di trasporto. Le fatture elettroniche che dovessero pervenire prive delle suddette specifiche potranno subire ritardi nei pagamenti, in quanto la mancanza di tali informazioni potrebbe rallentare il corretto e puntuale trattamento automatico della fattura durante la fase di registrazione della stessa.

Il pagamento delle singole fatture avverrà a **120 gg. d.f.f.m.**, con bonifico bancario su istituto di credito e coordinate bancarie che l'impresa appaltatrice avrà cura di indicare in fattura. Sarà Cura della Stazione Appaltante fornire all'impresa appaltatrice le indicazioni da seguire in fase di predisposizione della fattura, al fine di agevolare la corretta trasmissione.

ART. 10 VERIFICA DI CONFORMITA' E GARANZIA

Sarà effettuata la verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.

L'attività di verifica di conformità è diretta a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

Il soggetto incaricato della verifica rilascerà apposito certificato di verifica di conformità quando risulti che l'impresa abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

Nel caso di esito negativo, la ditta appaltatrice dovrà provvedere tempestivamente all'adeguamento della fornitura a propria cura e spese, senza nulla gravare su AIMAG S.p.A.

Nel corso del periodo di garanzia l'appaltatore si obbliga a riparare o sostituire, a proprie spese e senza alcun addebito per AIMAG S.p.A., eventuali componenti difettosi o difformi con la sola eccezione dei componenti soggetti a normale deperimento.

La ditta aggiudicataria dovrà garantire i ricambi per un periodo di 10 anni dalla scadenza della garanzia delle attrezzature consegnate, collaudate ed accettate.

ART. 11 BREVETTI

Per i brevetti di cui lo stesso fornitore sia titolare, nonché per quelli per i quali egli già possieda una licenza di utilizzazione per la fornitura e valida anche per le successive riparazioni, deriva dal contratto, senza bisogno di apposita clausola, il diritto di Aimag S.p.A. di riparare o far riparare da altri gli organi, i pezzi e i dispositivi già acquistati e di procurarsi i pezzi necessari per le riparazioni senza dover erogare particolari compensi al titolare del brevetto o della licenza di utilizzazione.

Per l'approvvigionamento di materiali di ricambio, quindi, Aimag S.p.A. deve intendersi libera di rivolgersi, decorsi i termini di garanzia, direttamente presso subfornitore e comunque fornitori diversi dall'aggiudicatario.

ART. 12 TUTELA CONTRO TERZI

L'appaltatore è direttamente responsabile verso i terzi di ogni conseguenza derivante da fatto, negligenza o colpa dei suoi dipendenti per infortuni o danni a terzi od a cose di terzi in conseguenza dell'esecuzione della fornitura e pertanto l'Appaltatore s'intende senz'altro tenuto a sollevare e ritenere indenne AIMAG da qualsiasi molestia e domanda che gli fosse rivolta.

Tali danni dovranno essere indennizzati dall'appaltatore, a sue totali cure e spese, prima del pagamento del conto finale.

L'appaltatore è tenuto a dimostrare ad AIMAG, in qualunque momento, di essere in grado di fare fronte agli oneri che potessero derivargli per fatti od omissioni di suoi dipendenti come sopradetto.

L'appaltatore è tenuto al risarcimento dei danni prodotti ad impianti ed edifici di AIMAG in dipendenza dei lavori.

A fronte di quanto sopra il fornitore manleva espressamente Aimag S.p.A. da ogni pretesa e/o azione dovesse essere intrapresa da terzi per fatti propri e/o di propri collaboratori e/o dipendenti ex art. 1381 C.C., assumendosi l'onere di rimborso di qualsiasi spesa conseguente anche per eventuali perizie tecniche od assistenze legali

ART. 13 SUBAPPALTO E PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

SUBAPPALTO

L'affidamento della fornitura non può essere subappaltato. L'affidatario del contratto di fornitura potrà avvalersi del subappalto soltanto per le attività di trasporto e scarico.

La possibilità di fare ricorso a subappalti è subordinata ad espressa autorizzazione da parte della committente

Fermo restando quanto sopra, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire direttamente le prestazioni ad esso appaltate.

Qualora la ditta aggiudicataria ritenesse necessario e/o opportuno fare ricorso a subappalti da parte di terzi dovrà darne preventiva comunicazione alla "Stazione Appaltante", che si riserva di valutare di volta in volta le singole richieste.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

All'atto dell'affidamento delle lavorazioni per le quali si è dichiarata in offerta l'intenzione di ricorrere al subappalto, l'Appaltatore chiederà espressa autorizzazione

al subappalto e sub affidamento (fornitura con posa in opera, noli a caldo ecc) depositando il contratto di subappalto presso Aimag S.p.A. almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. al Codice dei Contratti. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici nonché la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di partecipazione. Aimag SpA verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso ANAC.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. Aimag SpA si riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio, eventuali richieste di autorizzazione al subappalto, che in ogni caso dovranno essere adeguatamente motivate da parte dell'impresa appaltatrice, pervenute oltre il termine suddetto.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis al Codice dei Contratti, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2 del Codice dei Contratti. Aimag S.p.A. rilascia l'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, quando ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della L. 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal D.L. 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla L. 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

L'Appaltatore dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 96 del Codice dei Contratti.

Nei cartelli esposti dovranno essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese terze. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti di Aimag S.p.A. per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi [dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#) fatte salve le ipotesi in cui Aimag S.p.A. provveda al pagamento diretto dei subappaltatori, poiché in tal caso l'Appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-

bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis.

È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza specifico per le prestazioni oggetto di subappalto di cui al successivo co.18.

Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori

L'autorizzazione non apporterà nessuna modifica agli obblighi ed agli oneri dell'Appaltatore che rimarrà l'unico e solo responsabile, nei confronti della Società e dei terzi, dei lavori affidati a terzi subappaltatori e di tutte le condizioni e gli obblighi oggetto degli atti e dell'offerta di gara.

L'affidatario dovrà assicurare:

- la dichiarazione dell'inesistenza di forme di controllo o di collegamento ai sensi dell'art.2359 C.C.;
- la certificazione attestante l'iscrizione alla C.C.I.A.A. e/o apposita certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al punto 3);
- la documentazione necessaria per verificare che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della Legge 31.5.1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni.

Eventuali inadempienze del subappaltatore, comunque accertate dalla "Committente" danno a questo il diritto di pretendere la risoluzione del subappalto senza che l'Appaltatore possa, per ciò, richiedere indennizzi, risarcimento dei danni o differimento dei termini di ultimazione dei lavori.

L'Appaltatore, prima di avanzare la richiesta di autorizzazione al subappalto ad Aimag S.p.A., si impegna alla verifica di conformità alla normativa antimafia dell'impresa destinataria del subaffidamento e ad esercitare un successivo ed efficace controllo sul personale e sui mezzi che l'impresa ha destinato al subappalto.

Conformemente a quanto previsto nei rapporti contrattuali tra Aimag SpA e l'Appaltatore, esso è tenuto ad inserire nei contratti, dallo stesso stipulati con i subappaltatori, una clausola risolutiva espressa, con eventuale applicazione di penali, in virtù della quale disporrà l'automatica risoluzione del contratto con il subappaltatore qualora pervenissero informazioni interdittive di cui al d.lgs. 159/2011, emergessero violazioni dei principi e delle procedure adottate ex D.Lgs 231/2001 da Aimag S.p.A. nonché nel caso vi fosse violazione dei principi di cui al codice etico di Aimag S.p.A. Qualora l'Appaltatore non dovesse adottare il provvedimento di risoluzione contrattuale di cui al precedente capoverso, Aimag SpA si riserva la facoltà di revocare l'autorizzazione al subappalto.

L'Appaltatore, in conformità all'operato di Aimag S.p.A., si riserva, nei contratti stipulati con i subappaltatori, la facoltà di sospendere l'efficacia del contratto, con eventuale applicazione di penali, nell'ipotesi di commissione dei reati contemplati dalla normativa anticorruzione.

Il subappalto di attività indicate nell'art. 1 comma 53 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ritenute maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, è consentito esclusivamente ad imprese iscritte alla "White List" istituita presso le Prefetture.

PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

Aimag S.p.A., salvo quanto previsto nel seguito, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, in relazione alle somme ad essi dovute per le prestazioni effettuate.

In virtù della previsione di cui all'articolo 119, co.12, del Codice dei contratti, quando il subappaltatore o il subcontraente è una micro, piccola o media impresa, ovvero in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore, ovvero su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente, la Stazione Appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista l'importo dei lavori da loro eseguiti; in questo caso l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

Ai sensi dell'articolo 1271, co. secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra Aimag SpA e l'aggiudicatario, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato:

- a) all'emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato;
- b) all'assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e formalmente comunicate all'Appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;
- c) alla condizione che l'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l'importo dello Stato di avanzamento di cui alla lettera) e, allo stesso tempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione Appaltante;
- d) all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente comunicata all'Appaltatore.

Aimag SpA può opporre al sub-appaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall'assenza di una o più d'una delle condizioni di cui al comma 4, nonché l'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del sub-appaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all'articolo 1262, co. 1, del codice civile.

ART. 14 RISOLUZIONE

1. Ai sensi dell'art. 122 del Codice Aimag S.p.A si riserva di chiedere la risoluzione del contratto in qualsiasi momento per comprovata inadempienza da parte della ditta aggiudicataria alle clausole contrattuali e qualora si verificano fatti che rendono impossibile, a giudizio di Aimag S.p.A., la prosecuzione dell'appalto. Ai sensi dell'art. 122 comma 3 del Codice si ha la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C., con automatico incameramento della cauzione:

- Ritardo della consegna superiore a 30 giorni naturali e consecutivi
- Forniture di materiale difforme da quanto prescritto;
- In caso si siano verificate almeno tre contestazioni formali con conseguente addebito di penalità da parte della Stazione Appaltante;
- In caso di cessione dell'Impresa appaltatrice, di cessazione dell'attività dell'Impresa, di subappalto affidato senza preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante;
- Mutamenti nella situazione finanziaria del fornitore tali da poter pregiudicare la regolare esecuzione del contratto;

- In caso di concordato preventivo, fallimento o violazioni degli obblighi contributivi, retributivi a fiscali a proprio carico e/o nei confronti di dipendenti o collaboratori da parte dell'Impresa;
- Cessione del contratto;
- Grave inadempimento;
- Per messa in liquidazione o altri casi di cessione delle attività dell'impresa;
- Per mancata osservanza delle norme igienico-sanitarie, della normativa sulla sicurezza e della normativa ambientale;
- In caso di violazione delle norme che tutelano la sicurezza degli operatori dell'Impresa nell'esecuzione delle attività oggetto del contratto e del presente capitolato;
- In caso di mancato rispetto da parte dell'Impresa delle disposizioni dello Standard di Qualità dei Servizi di AIMAG S.p.A., visionabile nel sito www.aimag.it, di cui l'Impresa stessa ha dichiarato di accettare i contenuti;
- Nel caso in cui l'Impresa violi le prescrizioni del presente capitolato in materia di tutela previdenziale, antinfortunistica e assicurativa dei propri lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione del servizio o di dipendenti di imprese subappaltatrici.
- L'impresa si renda colpevole di frode, grave negligenza e grave inadempimento nella esecuzione degli obblighi contrattuali;
- In caso di inosservanza da parte dell'impresa appaltatrice, di eventuali imprese subappaltatrici e/o delle imprese consorziate esecutrici del servizio dei CCNL di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. della normativa per il diritto al lavoro dei disabili, nonché tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci.

2. Nelle ipotesi di cui sopra Aimag SpA avrà diritto a dichiarare risolto il contratto con effetto immediato, previa diffida, con l'obbligo per l'appaltatore decaduto di risarcire ad Aimag SpA i danni economici subiti e conseguenti.

3. Le somme dovute ad Aimag SpA a titolo di risarcimento a seguito di risoluzione del contratto saranno trattenute da eventuali pagamenti dovuti alla ditta aggiudicataria fatto salvo l'incameramento della cauzione definitiva.

4. Aimag SpA ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto o alla esecuzione d'ufficio a maggiori spese dell'appaltatore qualora lo stesso contravvenga anche ad uno solo degli obblighi e delle condizioni di cui al contratto stesso o si renda colpevole di grave negligenza o di frode.

5. In tale eventualità l'appaltatore avrà ragione soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, ai prezzi di contratto e risponderà del danno che potesse derivare alla Committente dalla stipulazione di un nuovo contratto o dall'esecuzione d'ufficio del servizio.

6. Vi sarà la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subaffidamento, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subaffidamento, informazioni interdittive di cui al D. Lgs 159/2011.

7. Qualora dovesse essere rilasciata informativa interdittiva, anche successivamente alla stipula del contratto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto; la predetta penale sarà applicata mediante automatica detrazione, da parte della Committente, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Nei casi sopra citati la Stazione Appaltante farà pervenire all'Impresa apposita comunicazione scritta contenente intimazione ad adempiere a regola d'arte alla prestazione e/o ad uniformarsi agli obblighi previsti in Capitolato entro cinque giorni naturali consecutivi. Decorso detto termine senza che l'Impresa abbia adempiuto secondo le modalità previste dal contratto, questo si intende risolto di diritto.

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni svolte fino al momento dello scioglimento del contratto.

Sia la Stazione Appaltante, sia l'Impresa potranno richiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità ad eseguire il contratto stesso, in conseguenza di causa non imputabile ad alcuna delle parti, in base all'art. 1672 C.C.

Le somme dovute ad Aimag a titolo di risarcimento a seguito di risoluzione del contratto saranno trattenute da eventuali pagamenti dovuti alla ditta aggiudicataria.

La stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto o alla esecuzione d'ufficio a maggiori spese dell'impresa appaltatrice qualora lo stesso contravvenga anche ad uno solo degli obblighi e delle condizioni di cui al contratto stesso o si renda colpevole di grave negligenza o di frode.

In seguito alla risoluzione del contratto per colpa dell'Impresa appaltatrice, la Stazione Appaltante potrà procedere all'affidamento della fornitura all'Impresa risultata seconda classificata in graduatoria della procedura di gara e in caso di rifiuto di quest'ultima alle successive seguendo l'ordine di graduatoria

ART. 15 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

Sono espressamente vietati la cessione del presente contratto e dei crediti da esso derivanti, pena la risoluzione del contratto.

ART. 16 RICHIAMO ALLE LEGGI

Per quanto non prescritto dal presente capitolato ed in quanto in contrasto con esso valgono le disposizioni della vigente legislazione in materia.

ART. 17 FORO COMPETENTE

Per la risoluzione di ogni eventuale controversia sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Modena secondo le rispettive competenze per valore o per materie.

L'appaltatore dichiara di aver preso conoscenza di tutte le clausole del presente Capitolato Speciale.

ART. 18 CODICE ETICO

L'Aggiudicatario dovrà dichiarare di aver letto il Codice Etico (<https://www.aimag.it/chiamo/societa-trasparente/disposizioni-general/atti-general/>) adottato da AIMAG in esecuzione del D.lgs. 231/2001. L'Aggiudicatario dovrà dichiarare altresì di aderire ai principi in esso contenuti e di impegnarsi a rispettare le regole previste dal Codice medesimo, nella misura in cui le stesse siano applicabili al suo personale.

ART. 19 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario deve comunicare ad AIMAG S.p.A.:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

ART.20 SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di contratto, di bollo e di registro, ed ogni altro onere inerente e conseguente agli atti contabili ed amministrativi.

ART. 21 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, riguardante la tutela dei dati personali, si comunica che le informazioni personali (dati anagrafici, codice fiscale, partita IVA, stato di famiglia, carichi pendenti, informazioni in merito alla normativa antimafia) richieste per la sottoscrizione dei contratti di appalto, sono utilizzate da AIMAG S.p.A. esclusivamente per la gestione dei suddetti rapporti, secondo gli obblighi di legge.

Si precisa che:

- I. la raccolta dei dati richiesti è necessaria per la sottoscrizione dei contratti di appalto;
- II. i dati suddetti verranno utilizzati esclusivamente da AIMAG S.p.A. o suoi incaricati, non saranno diffusi o comunicati al di fuori dei casi previsti dalla legge e con le modalità consentite;
- III. sul trattamento dei dati personali, la persona fisica ha facoltà di esercitare i diritti previsti dal citato Regolamento UE 2016/679;
- IV. AIMAG S.P.A. è titolare del trattamento dei dati personali.

L'elenco dei responsabili del trattamento è richiedibile al titolare del trattamento. L'informativa privacy completa è disponibile sul sito internet del Titolare del trattamento.

PARTE II

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE

Le macchine operatrici oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto dovranno essere utilizzate dalla Direzione Raccolta per lo spazzamento di strade ed aree pubbliche e dovranno essere condotte da autisti patente B.

L'utilizzo sarà esteso anche durante il periodo invernale, con graduale parzializzazione dell'impianto di abbattimento polveri, riducendolo al solo condotto di aspirazione: in questo caso dovrà potersi completare il servizio giornaliero senza riscontrare l'occlusione del condotto di aspirazione causato dall'accumulo di polveri e detriti.

La principale componentistica elettrica/elettronica/oleodinamica/pneumatica/idrica installata dovrà essere dotata di targhetta riportante i dati identificativi del costruttore e i dati di funzionamento e prestazionali. Si richiede che la componentistica sia garantita per un regolare funzionamento con temperature esterne da - 10 °C a + 50 °C.

Struttura

La struttura della spazzatrice dovrà essere realizzata con materiali di qualità ed accurata progettazione, idonea a sopportare, senza alcun cedimento, contemporaneamente i carichi generati dal dispositivo di caricamento (sistema di aspirazione) e dal gruppo di spazzamento. Le saldature continue dovranno essere effettuate in modo da non costituire, dopo il trattamento superficiale, punti di debolezza strutturale ai fini della durevolezza nel tempo.

Materiali

I materiali di costruzione della spazzatrice dovranno essere tutti di buona qualità, i lamierati utilizzati per la costruzione di parti dell'attrezzatura assoggettate a sollecitazioni gravose dovranno avere altresì caratteristiche anticorrosive e/o antiusura, utilizzando acciai alta resistenza.

Telaio e motore

Il telaio opportunamente costruito con acciai ad alta resistenza e dimensionato per assorbire le sollecitazioni dinamiche, dovrà essere trattato e verniciato in modo da non avere corrodibilità nel tempo.

Il motore diesel almeno EURO 6 (o equivalente normativa antinquinamento per macchine operatrici), raffreddato a liquido, avente potenza non inferiore a 100 KW, dovrà soddisfare le vigenti direttive sulle emissioni delle macchine operatrici. Sarà possibile offrire motorizzazioni di potenza almeno equivalente ma alimentate a gas naturale o ibride, considerando offerte di motorizzazioni con migliori prestazioni ambientali come migliorative.

L'impianto di scarico del motore, così come tutti gli altri eventuali flussi di aria provocati dal motore stesso e dall'impianto di aspirazione durante il loro funzionamento, non dovranno causare lo spostamento del rifiuto a terra; tutti i flussi pertanto dovranno essere opportunamente canalizzati (es: verso l'alto).

Trasmissione e assi

La trasmissione dovrà essere di tipo idrostatica con regolazione della velocità dal pedale di avanzamento sia in marcia avanti nonché in retromarcia mediante apposito selettore in cabina, segnalatori luminosi sul quadro comando per direzioni delle marce inserite, attivazione luce retromarcia ed avvisatore acustico nell'inserimento retromarcia (compreso faro supplementare).

Gli assi dovranno essere dotati delle opportune sospensioni e di sistema frenante idraulico su tutte le ruote, inoltre dovranno essere dotati di cerchi con pneumatici ad uso stradale.

L'asse posteriore potrà avere 4 ruote accoppiate a due a due (ruote gemellate) o ruote singole sterzanti.

Con la trasmissione regolata in posizione di lavoro la velocità massima dovrà essere inferiore a 20 km/h, mentre con la regolazione automotiva non dovrà essere consentito l'utilizzo dell'attrezzatura.

Adozione di olio idraulico ecologico

L'impianto oleodinamico della macchina oggetto della fornitura dovrà utilizzare OLIO IDRAULICO ECOLOGICO DI QUALITA' che garantisca elevati livelli di biodegradabilità.

Le caratteristiche di tale fluido dovranno le specifiche della norma ISO 15380 ed, in base alla norma ISO 6743-4, essere classificato HEES – OLIO SINTETICO A BASE DI ESTERI SATURI.

Il fluido adottato dovrà inoltre possedere il marchio EU ECOLABEL oppure il marchio DER BLAUE ENGEL a garanzia che lo stesso soddisfi elevati standard ambientali per tutto il ciclo di vita del prodotto.

Alla consegna della spazzatrice, Aimag S.p.A. si riserva la facoltà di disporre mediante campionamenti eseguiti direttamente sulla macchina, a cura e spese del fornitore, opportune analisi chimico-fisiche volte a dimostrare la rispondenza delle caratteristiche dell'olio.

Cabina e comandi

La cabina dovrà essere completamente chiusa, insonorizzata, confortevole e con ampia visibilità, dotata di sedile di guida a destra autolivellante con taratura del molleggio regolabile e di un ulteriore posto passeggero. Per avere maggior controllo di visibilità dovrà essere dotata di specchi esterni con ampia veduta sui due lati, dotati di sistema anti-sbrinamento ed opportune telecamere: una posteriore ed una sulla bocca di aspirazione, con monitor in cabina. Si richiede anche l'installazione sulla macchina dell'impianto di riscaldamento, condizionatore e autoradio con Bluetooth.

I comandi operativi per le regolazioni delle fasi di lavoro, trasferimento, ecc., dovranno essere posizionati in modo ergonomico per consentirne un uso confortevole. La strumentazione di controllo dovrà essere semplice, chiaramente identificata da simboli e/o scritte e ben visibile.

La strumentazione dovrà essere completata almeno da:

- Contagiri motore termico.
- Due conta-ore non azzerabili, uno attivabile con la messa in moto del motore termico (ore motore) ed uno attivabile all'inserimento della turbina (ore attrezzatura).
- Segnalatori ottici di serbatoio acqua in riserva, serbatoio carburante in riserva, perdita olio impianto avanzamento idrostatico.
- Segnali remotati e trasferiti in cabina di: accensione quadro elettrico, funzionamento turbina, attivazione spazzole, chilometri percorsi.

Tutti i comandi per lo scarico del cassone rifiuti compresi i pulsanti di sicurezza (a fungo rosso/o sistema similare) dovranno essere posti su una pulsantiera elettrica mobile a tenuta (grado di protezione almeno IP 65), in modo che possa essere utilizzata agevolmente esternamente e con completa visuale dell'operatore in fase di scarico.

L'impianto elettrico

L'impianto elettrico dovrà essere dimensionato e cablato secondo la normativa C.E.I., utilizzando materiali omologati e opportunamente schermati.

Inoltre:

- L'impianto dovrà essere realizzato a regola d'arte;
- Grado di protezione minimo IP 65 per l'impianto generale e IP 67 per i sensori di controllo per le manovre;
- Console in cabina per la gestione di tutta l'attrezzatura, posizionata con la massima comodità per l'operatore che si trova al posto di guida, ma nello stesso tempo non deve intralciare la visuale durante la marcia del veicolo;
- Le scatole di derivazione, di comando, i pulsanti, gli interruttori e tutto ciò che può essere soggetto a rottura, dovrà essere protetto da urti in modo da garantire l'affidabilità e la durezza del mezzo;
- Tutta la componentistica elettrica che dovrà usare l'operatore per la gestione del mezzo dovrà essere adeguatamente studiata per un corretto utilizzo anche con guanti da lavoro;
- Gli allarmi, in generale dovranno essere evidenziati singolarmente con apposite spie luminose di segnalazione con aggiunta del sonoro.
- Telecamera a colori con visione notturna posta nella parte posteriore del mezzo e posizionata correttamente per agevolare le manovre dell'autista. Telecamera posta nella parte inferiore, zona bocca di aspirazione.
- Fari girevoli a luce lampeggiante colorata tipo "FLASH" secondo quanto previsto dalla normativa CEE, gialli, posizionati nella parte anteriore e posteriore della spazzatrice, dovranno essere posizionati correttamente per non interferire con le operazioni dell'operatore e che non diano fastidio in fase di guida, ma allo stesso modo dovranno essere visivi ai passanti per la comunicazione di una zona di lavoro soggetta a pericolo;
- Fari supplementari bianchi a LED per migliorare la visibilità notturna durante le fasi di lavoro.
- Segnaletica posteriore con freccia orientabile, lato destro o lato sinistro a seconda del senso di lavoro e luci lampeggianti di tipo LED per migliorare la visibilità che si avviino durante il ciclo di lavoro della macchina.
- Avvisatore acustico di retromarcia;
- Il mezzo dovrà essere munito anche di tutto il necessario previsto dalle leggi vigenti per una corretta e sicura circolazione su strada;
- La pulsantiera per lo scarico della spazzatrice dovrà essere posizionata in modo tale che l'operatore sia in grado di utilizzarla in completa autonomia, controllando autonomamente le operazioni di svuotamento e quant'altro innecessario per la gestione del mezzo.
- Predisposizione per il collegamento del Sistema di georeferenziazione satellitare e registrazione in continuo del ciclo di lavoro.

Attrezzatura:

l'attrezzatura dovrà essere costituita da:

- Un gruppo spazzante per la rimozione meccanica del materiale;
- Un gruppo aspirante;
- Un impianto oleodinamico per le operazioni di scarico del materiale raccolto;
- Un contenitore per il carico del materiale aspirato;
- Un impianto idrico per l'abbattimento polveri;
- Un punto di ingrassaggio manuale centralizzato.

Gruppo caricamento aspirante

Il gruppo di caricamento, costituito da una bocca grande aspirante, dovrà garantire un'alta capacità di aspirazione della turbina in diverse condizioni d'impiego. L'aria prodotta in scarico dovrà essere trattata in modo tale da ridurre il rischio di emissioni.

La bocca di aspirazione dovrà essere realizzata ed installata in modo da poter effettuare la completa raccolta dei rifiuti: dopo il passaggio della macchina non dovranno rimanere a terra nella fascia pulita né residui di rifiuti né polveri.

Per consentire l'aspirazione di rifiuti voluminosi dovrà essere installato un dispositivo con comando in cabina atto ad aumentare l'apertura della bocca, in modo da garantire il passaggio di una bottiglia di acqua minerale da 1.5 litri.

Tutto il complesso costituente la bocca di aspirazione dovrà essere realizzato in modo da garantire il regolare servizio di spazzamento sia su percorsi rettilinei che nei tratti in curva, anche in presenza di corpi rialzati (chiusini, ...) fino a 35 mm rispetto al piano stradale; la macchina dovrà superare detti corpi senza subire danni al gruppo aspirante.

Il condotto di aspirazione dovrà essere realizzato in materiale resistente all'usura ed alla corrosione di diametro non inferiore a 225 mm e garantire per caratteristiche progettuali una facile ispezionabilità.

Il sistema filtrante installato a monte della turbina dovrà garantire la massima superficie filtrante possibile, essere facilmente lavabile alla fine di ogni turno di lavoro.

Spazzole

Il gruppo spazzamento dovrà essere costituito da tre spazzole (ovvero due spazzole laterali poste davanti alle ruote anteriori e di una terza spazzola anteriore brandeggiante a 180° di facile montaggio e smontaggio, con possibilità di operare a diversi livelli rispetto al piano strada), dovrà essere dotato di traslazione e potrà essere equipaggiato di un sistema elettroidraulico con comando interno cabina per il controllo pressione spazzole a terra durante lo spazzamento e regolazione della velocità di rotazione. Per l'abbattimento delle polveri prodotte dal lavoro delle spazzole darà necessario installare ugelli nebulizzatori acqua in prossimità delle stesse.

Durante lo spazzamento, sia sul lato sinistro che sul lato destro dovrà essere garantita l'effettuazione del servizio alla distanza minima di sicurezza prescritta dai bordi dei marciapiedi o dalle auto in sosta e la spazzola corrispondente dovrà fuoriuscire dalla sagoma della macchina non meno di 300 mm. La fascia totale di spazzamento non dovrà essere inferiore a 2000 mm.

Non vanno previste spazzole di dimensioni maggiorate rispetto a quelle normalmente previste e montate nella normale produzione della macchina offerta.

Si richiede come parte integrante della fornitura oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto la consegna di n.ro 6 kit di spazzole del tipo "usa e getta" (in totale 8 spazzole laterali e n.ro 2 spazzole frontali) fornite montate e pronte all'uso.

Serbatoio acqua e impianto idrico

Il serbatoio dovrà essere costruito in materiale tale da non essere soggetto ad ossidazione e corrosione e dotato di una valvola di carico con raccordo maschio a vite UNI 45 ed un tubo di troppo pieno. Utile la presenza di un secondo punto di riempimento sul serbatoio chiuso da tappo di diametro 80/100 mm per semplice riempimento con tubo in gomma diametro 30 mm.

L'impianto idrico dovrà essere realizzato in modo da garantire in ogni condizione di esercizio il completo abbattimento delle polveri, con la possibilità di regolare dalla cabina la quantità d'acqua in uscita dagli ugelli.

Tutti i tubi e gli ugelli installati sulle spazzole devono essere progettati contro eventuali urti nell'utilizzo.

Deve essere installato un dispositivo che impedisca in automatico l'azionamento della pompa in caso di assenza di acqua.

La Spazzatrice dovrà essere dotata di un sistema di lavaggio ad alta pressione composto da lancia, tubo e sistema avvolgi-tubo automatico.

Dovranno essere consegnati insieme alla fornitura, n. 3 kit di ricambio degli ugelli relativi all'impianto idrico, uguali a quelli in dotazione alla spazzatrice.

Contenitore rifiuti

Il contenitore, costruito in acciaio antiusura e di adeguati spessori deve garantire la tenuta dei liquidi e dovrà avere la possibilità di scaricare ad un'altezza minima di mm 1500. Tutte le operazioni di sollevamento, apertura portello e scarico dovranno avvenire tramite sistema elettro/idraulico comandabile da interno cabina e da pulsantiera mobile.

La capacità nominale del contenitore rifiuti dovrà essere compresa tra i 4 m³ e i 6 m³.

Scarico di emergenza

In caso di avaria dell'impiantistica di bordo, dovrà essere comunque possibile lo scarico del mezzo consentendo le operazioni di scarico e svuotamento della macchina.

Manutenzione e pulizia

L'accesso ai dispositivi di controllo, taratura e gestione dell'attrezzatura, dovrà essere possibile esclusivamente ai tecnici della manutenzione; pannelli e portelli di ispezione dovranno essere dotati di serratura.

Pitturazione

Verniciatura colore bianco.

Il ciclo di pitturazione dell'attrezzatura dovrà essere realizzato con materiali di prima qualità in spessori uniformi e adeguati. In particolare, dovrà essere garantito un trattamento di decapaggio e/o sabbiatura di tutte le parti dell'attrezzatura ed il ciclo di verniciatura dovrà essere eseguito mediante l'applicazione di una mano di fondo epossidico anticorrosione spessore 60 micron con cottura in forno e applicazione di due mani di vernice a polvere con smalto poliuretanico bicomponente in superficie spessore 60 micron con cottura in forno.

Sicurezza

In generale la spazzatrice dovrà essere costruita ed omologata secondo quanto previsto dalle normative vigenti in materia di sicurezza e dovrà essere dotata di tutti i dispositivi segnaletici prescritti MCTC e conforme al vigente Codice della Strada. Tutti i dispositivi ad essa applicati dovranno corrispondere a quanto previsto dalla normativa vigente U.E., in particolare nell'abito della sicurezza sul luogo di lavoro e protezione ambientale, oltre che direttiva sulle macchine, con autocertificazione CE.

Rumorosità

Il livello di rumorosità dovrà essere contenuto entro i limiti di legge, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo del 15 agosto 1991 n. 277 e s.m.i., di attuazione delle Direttive CEE n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE, n. 88/642/CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della Legge 30 luglio 1990, n. 212 e s.m.i.

Si richiede che l'attrezzatura nelle normali condizioni di esercizio non provochi, per l'addetto, un'esposizione quotidiana personale al rumore (LEP/d) superiore a 80 dB(A). La rispondenza alle suddette norme ed a tutte le altre norme vigenti in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, dovrà essere perseguita in ogni caso, sia dal punto di vista formale che sostanziale, in modo da rendere la fornitura sicura in tutti gli aspetti ed in ogni momento.

Antinfortunistica e sicurezza relativa all'attrezzatura

L'attrezzatura ed i relativi comandi e dispositivi di sicurezza, dovranno garantire, in uso, conformità alla normativa in materia di sicurezza ed antinfortunistica secondo quanto previsto dal DPR 459/1996 ed al relativo Decreto Ministeriale del 30.05.1997 attuativo del comma 2, art. 3 del DPR di cui sopra ed allegata 89/392/1997 Direttiva Macchine, in sede di offerta dovrà essere allegato il certificato CE dell'attrezzatura

completa, oltre a quanto previsto da D.Lgs. 81/2008 e s.m.i e quant'altro previsto dalla Normativa in materia.

Dotazioni aggiuntive

- Pneumatici Four season.
- Supporto in cabina per l'installazione della cassetta pronto soccorso. Posizionato lato passeggero sopra il poggiatesta.
- porta estintore fissato nella cabina lato passeggero per il contenimento di un estintore a polvere 2 Kg con un sistema che eviti particolari urti o addirittura la perdita dello stesso durante la marcia del mezzo.
- Alla consegna della spazzatrice, dovrà essere fornita alla Stazione Appaltante la relativa ruota di scorta (pneumatico + cerchione) Four season.
- La Stazione Appaltante, prima della consegna della macchina, fornirà alla ditta appaltatrice un sistema di monitoraggio satellitare che dovrà essere installato sulla macchina stessa.

La Spazzatrice dovrà essere finita a regola d'arte, pertanto tutto ciò che non è menzionato nel presente capitolato ma necessita al fine di ottimizzare la fornitura, sia negli standard di sicurezza nonché di completamento, la ditta aggiudicataria della gara è tenuta a prevederlo ed eseguirlo.